COMUNE DI ITALA

Area Metropolitana Di Messina

REGOLAMENTO COMUNALE DI:

- ***POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI***

-

- ***CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E/O DISPERSIONE DELLE CENERI.***

-

- ***DISCIPLINA DEI LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI***

-

- ***ILLUMINAZIONE VOTIVA***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N__DEL ___/___/_____

TITOLO I

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento è redatto in osservanza alle seguenti disposizioni: •Titolo IV del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934; •Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con il D.P.R. 285/1990; •Circolare del Ministero della Sanità del 24/06/1993, n° 24; •Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n° 10; •D.P.R. n° 254 del 15/07/2003; •D.M. n° 219 del 26/06/2000.

2. Ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione e gestione dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in generale, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2 Competenze e organizzazione del servizio

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli Uffici e dei Servizi amministrativi e tecnici del Comune e Responsabile dell'Area Dipartimentale di Igiene e sanità Pubblica o suo delegato, per quanto di competenza.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal D.L.vo n° 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

3. Concorrono al servizio delle varie attribuzioni in materia:

- L'Azienda Sanitaria Locale per la tutela della salute pubblica e per gli adempimenti di competenza previsti dalle Leggi sanitarie, dal DPR n.285 del 10 settembre 1990 e dal presente Regolamento;

- L'Ufficio di Stato Civile per le denunce di morte, il servizio funebre, i permessi di seppellimento;

- Il Comune, attraverso le sue articolazioni organizzative, provvede: - alla predisposizione dei modelli tipo degli atti concessori quali, ad esempio, quelli relativi alle concessioni di suolo per la costruzione di edicole funerarie e per la concessione dei loculi - alla verifica diretta di utilizzo del manufatto funerario; - all'aggiornamento delle planimetrie e ai lavori di carattere edilizio; - alla vigilanza tecnica, sia sulle opere e lavori del Comune che su quelle di privati; - a tutte le autorizzazioni di Polizia Mortuaria, avendo cura di predisporre tutti i modelli relativi alle istanze ed alle successive autorizzazioni previste nel presente regolamento;

- Il personale addetto ai cimiteri per gli interventi di custodia, di manutenzione ordinaria e pulizia, le operazioni di inumazione, tumulazione, estumulazione, esumazione, la vigilanza sui visitatori e sulle operazioni affidate a terzi ai sensi del successivo comma. 4 4. Le attività di custodia, di manutenzione

ordinaria e pulizia, le operazione di inumazione, tumulazione, estumulazione, esumazione possono essere affidate in appalto e dovranno essere regolamentati da appositi convenzioni e/o contratti.

ARTICOLO 3 Responsabilità

1. Il Comune, attraverso gli organi competenti, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rivesta rilevanza penalmente.

ARTICOLO 4 Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Nel disporre della salma e dei funerali, ha prevalenza la volontà del defunto in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.

2. In difetto, i familiari possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge convivente, figli, genitori, ulteriori parenti ed affini in ordine di grado, gli eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie.

3. L'ordine su esposto deve essere rispettato anche per l'epigrafe, l'esumazione, il trasferimento della salma o dei resti delle ceneri.

ARTICOLO 5 Atti a disposizione del cittadino

1. Presso il cimitero è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, su supporto cartaceo o informatico, a seconda dei casi, il registro di cui all'art.52 del D.P.R. 285 del 10/9/1990, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti a fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e/o presso il cimitero:

- l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
- copia del presente Regolamento;
- copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno ed in quello successivo;
- copia dell'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- la planimetria del cimitero in scala 1:500;
- l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico. 3. In ogni cimitero è istituito un albo cimiteriale per la pubblicazione di comunicazioni, atti, avvisi, diffide e quant'altro.

4. L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri è articolato dall'Amministrazione Comunale.

CAPO 2 DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ARTICOLO 6 Dichiarazione di morte

1. La morte di persona sul territorio del Comune, deve essere dichiarata all'Ufficiale dello Stato Civile non oltre 24 ore dal decesso.

2. La dichiarazione di morte deve essere fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

4. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di Anagrafe che ha controllato ed apposto le eventuali correzioni sui dati anagrafici del defunto.

5. I decessi avvenuti in ospedali, cliniche, ospizi e collettività sono notificati, con l'apposito modulo e nel termine di cui sopra, a cura del Direttore Sanitario o dal delegato della rispettiva Amministrazione.

ARTICOLO 7 Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante deve fare al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa della morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'azienda A.S.P.

2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche, essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopico provvede anche alla denuncia della causa presunta.

4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt.39 e 45 del D.P.R. n.285/1990.

5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185.

6. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il Direttore Sanitario della Azienda A.S.P., o medico da lui delegato, dispone circa il trattamento, il trasporto e la destinazione.

ARTICOLO 8 Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico necroscopico provvede alla visita di accertamento di morte, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o protrazione.

2. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denunzia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica; In esito alla visita, il medico necroscopico compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.

3. Le funzioni di medico necroscopico sono esercitate da un medico nominato dall'A.S.P. su disposizione del Direttore Sanitario.

4. Le funzioni di medico necroscopico per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore sanitario o da suo delegato. Al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

ARTICOLO 9 Referto all'Autorità Giudiziaria

1. Il sanitario che, anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria alla quale spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

2. Parimenti il Sindaco, nei casi su esposti rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

ARTICOLO 10 Rinvenimento di parti cadavere, resti mortali o ossa umane

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Asp. 6

2. L'Azienda A.S.P. provvederà all'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopico, segnalando i risultati alla Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO 3 OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ARTICOLO 11 Periodo di osservazione

1. Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato. 2

2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento, nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopico con l'ausilio dell'elettrocardiografico, nei casi di malattia infettiva – diffusiva o di iniziata putrefazione e, infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del Direttore Sanitario dell'A.S.P. o da un medico da lui delegato.

3. E' da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopico non accerti la morte come predetto.

4. Sono fatte salve le disposizioni della legge 02.12.1975 n.644 e successive modificazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico).

ARTICOLO 12 Provvidenze nel periodo di osservazione. Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetto, se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

ARTICOLO 13 Deposito di osservazione e obitorio

1. Il Comune deve avere apposito locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il già citato periodo di osservazione;
- morte in seguito a qualsiasi incidente in una pubblica via o in luogo pubblico;
- ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza. 3. Il Comune deve inoltre avere un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

- mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- deposito per un periodo limitato dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamento medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;
- deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

4. Le salme di persone curate con nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo le prescrizioni date caso per caso dal Direttore Sanitario e dal medico da lui delegato, in relazione agli elementi risultanti dalla denuncia di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185.

5. Nel deposito di osservazione e nell'obitorio può essere consentito l'accesso ai familiari, previa autorizzazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali o della Autorità Giudiziaria, se la salma è sottoposta ad indagine giudiziaria.

ARTICOLO 14 Istituzione Sale del Commiato private

1. Il Comune può autorizzare la realizzazione di luoghi da destinare a "Sale del Commiato" realizzate su strutture private, che sostituiscano l'abitazione privata nei momenti e nelle funzioni che seguono il decesso e che garantiscano il rispetto delle norme dettate dal D.P.R. 285/1990, in materia di osservazione dei defunti.

2. L'autorizzazione per la gestione di sale del commiato, idonee a ricevere e custodire persone decedute, è rilasciata dal Comune a condizione che:

- La sala, provvista di tutte le autorizzazioni Igienico Sanitarie, sia adeguatamente illuminata, ventilata e dotata dei requisiti di cui all'art. 65 comma 2 del D.P.R. 285/1990 e dei requisiti minimi strutturali e impiantistici, compreso l'impianto di illuminazione di emergenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- Il servizio disponga di spazi per la sosta e la preparazione delle salme e di camera ardente;
- In termini di accessibilità siano consentite l'entrata e l'uscita autonoma, senza interferenza rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura;
- Sia previsto un accesso dall'esterno per i visitatori;

• La struttura sia dotata di: - Locale di osservazione e/o sosta salme; - Camera ardente; - Locale preparazione personale; - Servizi igienici per il personale; - Servizi igienici per i parenti; - Sala per onoranze funebri al feretro.

• Gli ambienti destinati al servizio mortuario siano dotati di condizionamento ambientale che assicuri una temperatura interna, estiva e invernale, non superiore a 18 gradi C°, umidità al 60% e ricambio d'aria sufficiente a garantire la salubrità del locale;

• Durante il periodo di osservazione sia assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza per il rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma;

• L'impresa funebre che esegue il trasferimento abbia l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficiale di Stato Civile e al Medico Necroscopico la sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione;

• Durante il periodo di osservazione il cadavere non possa essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigo e alla chiusura della cassa; • Sia effettuata l'osservazione rigorosa di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e dal presente regolamento comunale.

3. Il Comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato, presenti nel proprio territorio, avvalendosi dell'A.S.P. per quanto riguarda le competenze igienico sanitarie.
4. 4. Il gestore della sala per il commiato trasmetterà annualmente al Comune il tariffario delle prestazioni. 5. L'inosservanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dal presente regolamento comporterà la revoca dell'autorizzazione, da parte del Comune, per un minimo di anni tre.

ARTICOLO 15 Autorizzazione al seppellimento di salme, di nati morti, di resti umani

1. Salvo il nulla osta di cui all'art.10 del presente regolamento, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'Ordinamento di Stato Civile e di Polizia Mortuaria.

2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

3. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento aventi l'età presunta di gestazione dalle 20 alle 28 settimane richiesto dall'art.7 del D.P.R. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'A.S.P. con le modalità indicate nel precitato articolo.

4. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di Stato Civile, questi deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

ARTICOLO 16 Riscontro diagnostico

1. Fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura

privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusa o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto (Art. 37 D.P.R.n.285/1990).

6. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6,69 e 74 del decreto del Presidente della repubblica 13 febbraio 1964, n.185 in quanto applicabili (Art.38 D.P.R. n.285/1990). 7

7. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal Direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte, provvedendo altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici.

8. Quando la causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n° 1265, e successive modifiche.

9. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico che accerta la morte deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria (Art.39 del D.P.R. n.285/1990). 10.Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

ARTICOLO 17 Autopsie e trattamenti conservativi

1. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente articolo 16.

2. I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo del Direttore Sanitario dell'A.S.P.

3. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.

4. Il medico curante ed il medico necroscopico devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.

5. Le salme da trasportare durante i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, dovranno subire un trattamento antiputrefattivo, (ai sensi dell'art. 32, D.P.R. n.285/1990), mediante l'introduzione di sostanze conservanti nelle cavità corporee da parte degli organi sanitari competenti, dopo l'eventuale periodo di osservazione.

6. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito, trascorse 48 ore dal decesso.

7. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

8. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 285/1990; qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della repubblica 13 febbraio 1964, n.185, in quanto applicabili.

CAPO 4 - TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 18 Servizio trasporti funebri

1. In attuazione dell'art.19 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, nel territorio comunale è consentito l'esercizio del trasporto funebre a qualsiasi impresa che, in possesso dei requisiti di legge e del presente regolamento, ne faccia richiesta all'Amministrazione Comunale e ne ottenga formale autorizzazione.

2. Il servizio di trasporto nel territorio comunale (sempre e comunque svolto con mezzi speciali) nel caso in cui non sia esercitato dal Comune in maniera esclusiva, può essere svolto da terzi, nel qual caso il Comune ha la facoltà di imporre un onere fisso.

3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da Comune ad altro Comune o all'estero con mezzi di terzi, i Comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria nel territorio comunale.

4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

ARTICOLO 19 Trasporti gratuiti e a pagamento

Il trasporto funebre delle salme di persone decedute nel territorio comunale, è gratuito e deve essere decoroso anche per coloro che si trovano in stato di totale indigenza, accertata dal Servizio Sociale, comprensivo della fornitura del feretro, dell'inumazione nei campi comuni a rotazione decennale e del cippo indicativo recante il numero della fossa e la data di nascita e di morte del defunto. A pagamento per tutti gli altri casi.

ARTICOLO 20 Pagamento del diritto fisso

1. Il diritto fisso, nella misura stabilita dal tariffario comunale, è dovuto per tutti i trasporti a pagamento effettuati nel territorio comunale, per tutti i trasporti di salme provenienti da altri Comuni o Stati e per tutti i trasporti di salme destinati ad altri Comuni o Stati.

2. Sono esenti dal pagamento del diritto fisso:

• i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri; • i trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri;

• i trasporti di salme di persone decedute sulla pubblica via o in luogo privato, richiesti dalla Autorità Giudiziaria, dal luogo di rimozione al Cimitero Comunale, o altro locale adibito a deposito di osservazione.

ARTICOLO 21 Consistenza del servizio e orari accoglimento

1. Il servizio ha per oggetto il trasporto di salme nell'ambito del territorio comunale, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario, dal luogo del decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione all'obitorio, alla sala di autopsia o in altro luogo ove eventualmente l'Autorità Giudiziaria dispone, alla Chiesa per le funzioni religiose, all'abitazione o presso una sala per il commiato gestita da soggetto pubblico o privato esercente l'attività funebre.

2. Il servizio comprende la deposizione della salma nella cassa, la chiusura del feretro, il prelievo ed il trasporto dello stesso fino al cimitero, seguendo il percorso più breve, con eventuale sosta alla chiesa o ad altro luogo per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito religioso o civile.

3. Al fine di non arrecare disagio alla circolazione dei veicoli in città, è consentito il corteo a piedi solamente dal luogo del prelievo della salma alla chiesa parrocchiale o alla casa del commiato, per le relative esequie, da dove il corteo proseguirà, non più a piedi, per il cimitero comunale, tranne diverse disposizioni emanate dal Sindaco in casi eccezionali.

4. Il trasporto termina al cimitero comunale con la posa del feretro in camera mortuaria o davanti il luogo di sepoltura.

5. La consegna della salma al cimitero dovrà avvenire, al massimo, entro mezz'ora prima dell'orario di chiusura.

6. Qualora la consegna avvenga nella mezz'ora prima della chiusura, dovrà essere regolarizzata con il pagamento di un corrispettivo di €. 100,00, da produrre prima delle operazioni di seppellimento.

7. Non si consentirà alcun accoglimento dopo l'orario di chiusura del cimitero. 8. Eventuali deroghe, in via eccezionale e motivate, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

ARTICOLO 22 Trasporti di salme da e per altri Comuni o Stati e nel territorio comunale. Caratteristiche dei feretri

1. Le salme provenienti da altri Comuni o Stati, salvo diversa autorizzazione, devono essere depositate direttamente al cimitero.

2. Il trasporto delle salme di cui al precedente comma si esegue con medesimo veicolo nel caso in cui non vi è sosta fino al luogo di sepoltura o quando la sosta è limitata al solo svolgimento dei riti religiosi o civili.

3. Il trasporto delle salme nel territorio comunale o destinate ad altri Comuni è subordinato ad autorizzazione da parte del competente Ufficio.

4. Per il trasporto la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio, dalle seguenti caratteristiche prescritte all'art. 30 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n.285/90:

- La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo;

- Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

- Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.

- Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

- Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

- Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

- Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

- Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

- Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte ogni 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti ogni 20 centimetri ed assicurato con mastice idoneo.

- La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

- Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

- Per il trasporto da un comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno. Nel caso in cui il feretro è destinato ad altro Comune, distante oltre 100 km., non è necessaria la cerchiatura se alla cassa metallica è stata applicata una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas di cui al 3° Comma dell'art.77 del D.P.R. 285/1990.

•Qualora il Ministero della Sanità dovesse autorizzare l'uso di materiali o manufatti alternativi al rivestimento in zinco, detti materiali potranno essere utilizzati, previa autorizzazione dell'Ufficio Cimiteriale.

5. E' obbligatorio apporre sul feretro una targhetta metallica, con l'indicazione del cognome e nome, la data di nascita e di morte del defunto, di cui al 2° Comma dell'art.77 del D.P.R. 285/90.

6. Il trasporto di salme, per i quali l'Autorità Giudiziaria ha disposto la rimozione, può avvenire anche a mezzo di contenitori flessibili monouso biodegradabili.

ARTICOLO 23 Trasporti di morti per malattie infettive-diffusive e portatori di Radioattività

1. Nel caso di trasporto di salme morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P. deve prescrivere i necessari provvedimenti da adottare a tutela della salute pubblica.

2. Per le salme che risultano portatori di radioattività il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P. deve disporre, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 24 Trasferimento di salme prima delle 24 ore dalla morte. Il trasporto delle salme, prima che sia trascorso il pericolo di osservazione, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ARTICOLO 25 Albo Comunale delle Imprese Funebri. Le imprese che intendono esercitare trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale di Itala, sono obbligate alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al S.U.A.P. del Comune di Itala secondo la normativa vigente.

A*RTICOLO 26 Servizio recupero salme.* Il Comune provvederà ad affidare, alle ditte in possesso dei requisiti, il servizio per il recupero delle salme.

CAPO 5 – POLIZIA MORTUARIA

ARTICOLO 27 Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco. 3. Alla manutenzione del cimitero, così come la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi della vigente normativa.

4. Le operazioni di inumazione e tumulazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi del concepimento, di resti anatomici, ecc. sono riservate esclusivamente al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt.52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90.

6. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.P. controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

7. I modelli per le istanze relative agli interventi di Polizia Mortuaria saranno predisposti dagli uffici comunali competenti.

ARTICOLO 28 Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere dei reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti o ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese per le opere ulteriori rispetto allo standard verranno concordate dall'Amministrazione comunale con la comunità richiedente.

3. In via eccezionale, è possibile istituire altri reparti speciali per il seppellimento di massa di persone decedute a seguito di calamità naturali o altri eccidi.

ARTICOLO 29 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme, i resti o le ceneri di persone nate, decedute o residenti nel nostro territorio comunale.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono accolte:

- le salme, i resti o le ceneri delle persone aventi diritto di sepoltura in tomba privata sia individuale che di famiglia;

- le salme destinate alla tumulazione in loculi comunali già occupati da salme di consanguinei i cui resti ossei dovranno preventivamente essere raccolti in apposita cassetta metallica, sempre che sia concluso il processo di mineralizzazione sui resti mortali:

- i resti o le ceneri destinati alla tumulazione in loculi comunali occupati da salme di familiari. 3. Possono essere inumate, nei campi comuni, le spoglie di persone che in vita hanno manifestato la volontà di essere seppellite nei cimiteri del Comune di Itala.

4. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi del precedente art. 28, salvo che non avessero manifestato in vita l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune.

5. In difetto di manifestazione di volontà possono provvedere i familiari in base all'ordine seguente: coniuge convivente, figli, genitori, ulteriori parenti ed affini in ordine di grado, gli eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. L'ordine su esposto deve essere rispettato anche per l'epigrafe, l'esumazione, il trasferimento della salma o dei resti delle ceneri.

ARTICOLO 30 Campi comuni

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali per: a) cadaveri di persona di oltre dieci anni di età; le fosse devono avere nella loro parte più profonda (2,00 mt.) la lunghezza di mt. 2,20 e larghezza di mt. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno mt. 0,50 da ogni lato; b) cadaveri di fanciulli sotto i dieci anni di età; le fosse devono avere nella loro parte più profonda (2,00 mt.) la lunghezza di mt. 1,50 e larghezza di mt. 0,50 e debbono distare l'una dall'altra almeno mt. 0,50 da ogni lato. 2. Le caratteristiche del suolo, la loro ampiezza, la

divisione dei riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le rispettive misure, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90. 3. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo portante un numero progressivo assegnato dal Servizio Cimiteriale e la indicazione del cognome e nome, data di nascita e di morte del defunto.

4. Il cippo, deve essere realizzato in conformità al modello approvato dall'Amministrazione.

5. La fornitura del cippo è a carico dei familiari della persona defunta.

6. E' vietata la realizzazione e la collocazione di ogni altro elemento non autorizzato.

ARTICOLO 31 Ossario comune

1. Ogni cimitero potrà avere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa, provenienti dall'esumazioni o dall'estumulazioni, che si trovino in condizione di completa mineralizzazione e che non siano richieste dai famigliari, con apposita istanza, per deporle in cellette, loculi o ossari di tombe private.

2. L'ossario dovrà essere realizzato in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Le ossa vanno deposte prive di involucro di alcun genere.

ARTICOLO 32 Inumazioni. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private: a) sono comuni le sepolture ad inumazione della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata ed effettuate dietro pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Municipale. Sono invece gratuite, come previsto dal D.L. 27/12/2000, n. 392, convertito con modificazioni nella legge 28/02/2001, n. 26, nel caso di persone: • indigenti; • appartenenti a famiglie bisognose; • per le quali ci sia disinteresse da parte dei familiari; b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore effettuate in aree date in concessione.

ARTICOLO 33 Tumulazioni

1. Sono tumulazioni le sepolture di feretri, cassette per ossario o urne cinerarie in opere murarie (loculi o cripte) costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione da parte dei familiari del defunto di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento.

3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione, sia costruita dal Comune che dai concessionari di aree, deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza mt. 2,22, altezza mt. 0,70 e larghezza mt. 0,75.

4. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione frontale o laterale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76, commi 8 e 9, del D.P.R. 285/90.

5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 ed al punto 13 della Circolare Ministero della Sanità n.24/93. 6.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei e di urne cinerarie in unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

ARTICOLO 34 Deposito provvisorio

1. A richiesta dei familiari dei defunti, il feretro può essere provvisoriamente depositato in un loculo, qualora disponibile, e previo pagamento del relativo canone di concessione previsto dal vigente tariffario.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi: - per feretri estumulati da sepolcri familiari ove dovranno essere effettuati lavori di ripristino; - per feretri in attesa di essere tumulati in sepolcro privato in corso di edificazione e fino all'agibilità dello stesso.

3. La durata della concessione provvisoria è fissata dal Responsabile dell'ufficio Servizi Cimiteriali, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori e purché non superi i 24 mesi, rinnovabile eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.

4. Il canone di utilizzo è calcolato in anni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della estumulazione. Le frazioni di anno superiori ai mesi 6 sono computate come anno intero, altrimenti conteggiate mensilmente (< 6 mesi).

5. Verranno adibiti a deposito provvisorio i locali comunali liberi al momento della sepoltura.

6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, l'Ufficio, previa diffida, disporrà per la inumazione delle salme in campo comune.

7. Detta salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata, previo pagamento dei relativi diritti.

8. I resti mortali di defunti, già raccolti in cassetta ossario o di urne cinerarie, estumulate da tombe familiari ove sono in corso lavori di ripristino, tenuto conto che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica, potranno essere depositate nei locali del cimitero fino alla ultimazione dei lavori e, comunque, per un periodo non superiore a quello previsto per le tumulazioni provvisorie dei feretri.

ARTICOLO 35 Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni ai sensi dell'art.82 del D.P.R. 285/90.

2. Il Comune potrà usufruire di eventuali deroghe previste dal 4° comma dell'art. 82 del D.P.R.n° 285/90.

3. E' compito dell'Ufficio Servizi Cimiteriali autorizzare le operazioni di esumazione ordinaria e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

4. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'Albo Cimiteriale, almeno 3 mesi prima.

5. Nelle operazioni di esumazione ordinaria non è richiesta la presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P.

6. I resti mortali saranno collocati nell'ossario comune, oppure, a richiesta dei familiari, mediante apposita istanza e previo pagamento dei relativi oneri, raccolti in cassetta per ossario e tumulati in celletta o in altri loculi occupati da salme di congiunti.

ARTICOLO 36 Deposito temporaneo

1. Per i resti provenienti dalle esumazioni da campo comune, il Servizio Cimiteriale può autorizzare il deposito temporaneo, presso idonei locali all'interno del perimetro cimiteriale.

2. A richiesta dei familiari e previo pagamento dei relativi oneri, i resti, posti in cassette corrispondenti alla normativa in vigore, possono essere conservati al fine di garantire una sistemazione futura, a condizione che venga comprovata l'avvenuta richiesta per una concessione di suolo o manufatto cimiteriale (loculo o cellette).

ARTICOLO 37 Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate nei campi comuni può essere effettuata prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nel periodo che va dal 1° Ottobre al 30 Aprile (Art.84 del D.P.R. 285/90).

3. E' possibile eseguire esumazioni straordinarie di salme di persone decedute per malattie infettive-diffusive comprese nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica. 4. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenze del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica o da altro personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 38 Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratta di salme tumulate in sepoltura privata, vengono eseguite allo scadere della concessione del loculo.

2. Le operazioni di estumulazioni ordinaria, trascorsi i 20 anni dalla sepoltura, vengono eseguite in qualunque mese dell'anno, secondo la programmazione stabilita dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

3. I resti mortali saranno collocati nell'ossario comune oppure, previa richiesta da parte dei familiari e previo pagamento dei relativi oneri, raccolti in cassetta ossario e tumulati in cellette ossario o in altri loculi occupati da salme di congiunti.

4. Se il cadavere estumulato non è in condizione di completa mineralizzazione e salvo che non è stata richiesta altra destinazione da parte dei familiari, esso è avviato per l'inumazione nei campi comuni, o sepoltura privata, previa apertura della cassa di zinco.

5. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.(Art. 87 del D.P.R. 285/90).

ARTICOLO 39 Estumulazioni straordinarie

1. L'estumulazione straordinaria può essere eseguita prima dello scadere della concessione per provvedimento della Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento della salma in altra sepoltura dello stesso o altro cimitero o per cremazione.

2. Qualora l'Ufficiale Sanitario o un suo delegato constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro, nel rispetto del presente regolamento.

ARTICOLO 40 Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, i familiari possono darne avviso al Responsabile del Servizio Cimiteriale, prima che venga eseguita l'operazione cimiteriale.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti dovranno essere consegnati ai reclamanti redigendo apposito verbale duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere consegnato al familiare del defunto.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazione devono essere consegnati, da parte degli operatori cimiteriali, al responsabile dei Servizi Cimiteriali, il quale provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

4. Trascorso tale termine senza che siano reclamati, tali oggetti potranno essere liberamente alienati dal Comune, secondo le procedure previste dalla normativa vigente. Il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 41 Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero comunale, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. Per motivi di salute o di età, comprovati da apposita certificazione sanitaria rilasciata dall'Ente Pubblico competente in materia sanitaria, il Comune può concedere l'autorizzazione all'accesso mediante rilascio di un tesserino con il quale l'utente potrà usufruire del servizio di accompagnamento, fissandone gli orari. Le autorizzazioni precedentemente rilasciate non conformi al presente regolamento cessano di efficacia dopo trenta giorni dalla entrata in vigore dello stesso.

3. Sono autorizzati gli accessi agli utenti con animali domestici nel caso rientrino in specifica terapia comprovata da idonea certificazione, rilasciata dall'Ente Pubblico competente in materia sanitaria. In questo caso gli animali dovranno essere condotti in braccio o al guinzaglio e il proprietario dovrà rispettare scrupolosamente le indicazioni che verranno riportate nell'apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Ai trasgressori verrà revocata l'autorizzazione e applicata la sanzione prevista dalla normativa in vigore.

4. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzare l'ingresso a veicoli di servizio delle imprese che svolgono lavori all'interno del cimitero, disciplinando modalità e tempi.

ARTICOLO 42 Divieti speciali e sanzioni. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie: a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce; b) circolare con veicolo e con motocicli non autorizzati; c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lampade, lapidi; d) gettare fiori appassiti o rifiuti al di fuori dagli appositi contenitori; e) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi o di oggetti; f) fotografare o filmare cortei funebri, tombe, operazioni cimiteriali, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati; g) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza preventiva richiesta dei concessionari; h) turbare il libero

svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso; i) assistere da vicino alla esumazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai familiari del defunto; j) qualsiasi attività commerciale; k) qualsiasi forma di accattonaggio; l) E' vietato l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizione comunque in contrasto con il carattere del luogo; La violazione dei divieti di cui alle lettere a, b, d, e, f, i, k, l, implica la pena pecuniaria di € 100,00; La violazione dei divieti di cui alle lettere c, g, h, j implica la pena pecuniaria di € 500,00.

ARTICOLO 43 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per più defunti.

2. Per celebrazioni che possano dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'Ufficio Servizi Cimiteriali.

ARTICOLO 44 Epigrafi, monumenti e ornamenti

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata della sepoltura.

2. Le epigrafi devono essere in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

3. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

4. E' consentita la collocazione di piantine di fiori e sempreverdi senza invadere lo spazio di tombe e passaggi attigui.

5. E' altresì vietato, aggiungere manufatti alla lastra di chiusura di loculi, cellette ossario, ad esclusione di foto-ceramica e relativa cornice, le date di nascita e morte, illuminazione votiva e porta-vasi, purché rispondenti alle dimensioni standard.

6. In caso di violazione di tali norme l'Ufficio Servizi Cimiteriali disporrà la rimozione, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per 30 giorni consecutivi.

CAPO 6 – CONCESSIONI

ARTICOLO 45 Sepolture private

1. Nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale e secondo le disponibilità consentite, è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario come espressamente previsto dall'art. 90, comma 2, del D.P.R. 285/1990.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano: a) loculi individuali per salma; b) cellette ossario individuali per la raccolta dei resti mortali; c) nicchie per urne cinerarie; d) tombe di famiglia e collettività.

5. *CONCESSIONI A VIVENTI*. E' consentita la concessione in vita di loculi, nicchie cinerarie, cappelle e aree destinate alla realizzazione di cappelle private per la tumulazione del concessionario, del coniuge e dei parenti e affini fino al 2° grado.

Non è consentita la proroga di concessioni di loculi intestati a persone ancora viventi al momento della scadenza. Detti loculi potranno essere concessi alla medesima persona previa stipula di un nuovo atto.

In caso di scarsità di posti in un cimitero comunale, il Funzionario responsabile della gestione cimiteriale potrà disporre la sospensione delle concessioni in vita..

6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario stabilito con deliberazione della Giunta Municipale.

7. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, per quanto riguarda le inumazioni ed esumazioni o per le tumulazioni ed estumulazioni, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

8. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio a cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

9. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

10. Le tombe private, dipendendo da una concessione d'uso su beni demaniali incommerciabili ed imprescrittibili, sono quindi incapaci di rapporti giuridici privati sia tra vivi sia mortis causa.

11.Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile in alcun modo. Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta automaticamente la decadenza della concessione anche senza l'emanazione di uno specifico provvedimento scritto, oltre alla irrogazione di ulteriori eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti in materia.

12.Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare: a) la natura della concessione e la sua identificazione, b) il numero di posti salma realizzati o realizzabili; c) la durata e la data di decorrenza; d) il nome del concessionario o del rappresentate legale pro tempore, nel caso di enti o collettività; e) le salme destinate ad essere accolte o i criteri per la loro precisa individuazione; f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;

13.Il concessionario può usufruire della concessione nei limiti dell'atto concessorio o del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impegnare per esigenze del cimitero.

ARTICOLO 46 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/90, n. 285 e decorrono dalla stipula del contratto di concessione.

2. La durata è fissata: a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività, per i loculi o comunque per le sepolture individuali; b) in 30 anni per le cellette ossario e le nicchie cinerarie individuali;

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per ulteriori periodi di tempo di 10, 20, 30 o 40 anni dietro il pagamento del canone di concessione previsto nella tariffa stabilita dalla Giunta Municipale.

4. Per tumulare una cassettina con resti mortali o un'urna cineraria in un loculo già occupato da una salma è necessario un nuovo contratto, con costo proporzionale agli anni residui del contratto predisposto per la prima sepoltura, in modo da avere una scadenza unica per entrambi. Al rinnovo si pagherà una quota per ogni singola urna cineraria, cassettina di resti mortali o feretro presente nel tumulo.

5. Nell'atto di concessione verrà indicata come data di decorrenza quella della tumulazione del concessionario.

ARTICOLO 47 Modalità di concessione

1. Le sepolture individuali private di cui all'art. 45, comma 4, lettere a), b), c), verranno concesse di volta in volta con criteri stabiliti dalla Giunta Comunale in base alla disponibilità di spazi per tumulazioni esistenti al momento della richiesta.

2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo le disposizioni del presente regolamento.

3. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione oppure il sorteggio tra più richiedenti in base a quanto deciso di volta in volta dalla Giunta Comunale.

4. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 48 Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario, per i loculi individuali, alla persona del concessionario, ed a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione, per le tombe di famiglia e collettività.

2. E' inoltre consentita la possibilità da parte dei concessionari di tombe di famiglia, in base all'art. 93, comma 2, del D.P.R. 285/1990, di autorizzare la tumulazione o inumazione definitiva nella propria sepoltura, di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi o che abbiano acquisito in vita particolari benemerenze nei confronti della famiglia del concessionario. L'autorizzazione può essere concessa anche da uno solo dei concessionari ma, qualora si verificassero vertenze legali con altri concessionari della stessa tomba di famiglia contrari a tale autorizzazione e si arrivasse ad una sentenza definitiva sfavorevole passata in giudicato, il concessionario che l'ha autorizzata, o i suoi eredi in caso di decesso dello stesso, saranno obbligati

a loro spese a rimuovere la salma ed a provvedere alla tumulazione o inumazione della stessa in altra idonea collocazione nello stesso cimitero. Qualora la rimozione della salma non venisse effettuato entro 120 giorni dalla data della sentenza sfavorevole passata in giudicato, la quota di concessione cimiteriale del concessionario inadempiente sarà da considerarsi automaticamente decaduta e rientrerà gratuitamente in disponibilità dell'Amministrazione Comunale che potrà riassegnarla a pagamento ad altri con il sistema dell'asta al migliore offerente. La salma verrà trasferita e sepolta in campo comune a spese del concessionario inadempiente o dei suoi eredi in caso di suo decesso.

3. Ai fini dell'applicazione del primo e secondo comma la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali fino al 6° grado.

4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione, salvo diversa previsione contenuta nell'atto concessorio.

5. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, con una apposita dichiarazione da presentare all'ufficio competente che, verificati gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti, per le quali potrà essere autorizzata, solo nel caso di tombe private a tumulazione, unicamente la sepoltura provvisoria per un periodo massimo non rinnovabile di 24 mesi. Scaduto il termine senza che la famiglia del defunto abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune a spese della famiglia del defunto e del concessionario che ha autorizzato la sepoltura provvisoria. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata in loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi, o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

7. In tutte le tombe di famiglia, qualsiasi intervento di estumulazione, esumazione o spostamento di salme, resti mortali e ceneri può essere effettuato solo previa richiesta scritta della maggioranza assoluta dei concessionari della tomba e della maggioranza assoluta dei parenti più prossimi del defunto (o, in alternativa, previa richiesta scritta di uno dei parenti più prossimi del defunto con allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal richiedente, nella quale risulti che la maggioranza assoluta dei parenti più prossimi e dei concessionari è stata informata ed acconsente alla effettuazione dell'intervento sulla salma) e dopo che l'ufficio preposto abbia rilasciato, dopo avere verificato che i richiedenti ed il defunto abbiano i requisiti previsti da questo Regolamento di Polizia Mortuaria e dal resto della normativa vigente in materia, specifica autorizzazione scritta.

8. In tutte le tombe di famiglia, gli interventi di tumulazione ed inumazione di salme, resti mortali e ceneri può essere effettuato solo previa richiesta scritta di uno dei concessionari della tomba allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, nella quale risulti che la maggioranza assoluta dei concessionari è stata informata ed acconsente alla effettuazione dell'intervento.

ARTICOLO 49 Manutenzione delle sepolture private e canone annuo

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché

l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. La richiesta di interventi di manutenzione verrà inviata ai concessionari, qualora conosciuti, o, in caso contrario, pubblicata all'albo comunale ed all'albo del cimitero per un periodo di 60 giorni.

2. Qualora i concessionari non provvedano all'esecuzione delle opere o restauri necessari alla sepoltura entro 120 giorni dalla comunicazione scritta, in caso di concessionari conosciuti, o entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo comunale in caso di concessionari sconosciuti, oppure per 3 anni non provvedano al pagamento del canone previsto per sepolture private del Comune, l'Amministrazione Comunale provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione senza alcuna indennità per i concessionari inadempienti, con il gratuito ritorno in disponibilità della sepoltura all'Amministrazione Comunale che potrà riassegnarla a pagamento ad altri soggetti con il sistema dell'asta al migliore offerente.

ARTICOLO 50 Sepolture private - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 46, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data della concessione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. 3. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

ARTICOLO 51 Tombe di famiglia - Divisione, subentri, rinunce

1. I concessionari di sepolture private possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi, e la firma deve essere autenticata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari di sepolture private possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sè e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata depositata agli atti del Comune, tutti i concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a rivolgersi all'ufficio competente entro dodici mesi dalla data di decesso, richiedendo la variazione dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto, con la designazione di uno di essi quale rappresentante.

7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato esclusivamente nei confronti delle persone aventi diritto, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione

di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

8. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 48 abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari. 9. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 52 Rinunce a sepolture individuali realizzate dal Comune. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o resti o quando, essendo stata occupata, la salma o i resti siano stati trasferiti in altra sede. In tal caso il concessionario ha facoltà di rinunciare con diritto al rimborso del 50% del canone pagato.

ARTICOLO 53 Rinuncia a concessione di aree cimiteriali libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando: a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione 2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale, il rimborso del prezzo dell'area fissato sulla base della tariffa vigente al momento della retrocessione, nella misura seguente: a) -70% se la revoca viene disposta nei primi cinque anni della concessione; b) -40% se la revoca viene disposta tra l'inizio del sesto anno e il decimo; c) -30% se la revoca viene disposta tra l'inizio dell'undicesimo anno e il ventesimo; d) -20% se la revoca viene disposta tra l'inizio del ventunesimo anno e il trentesimo; e) -10% se la revoca viene disposta tra l'inizio del trentunesimo anno e il cinquantesimo. Nessun rimborso è dovuto dal cinquantesimo anno. 3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 54 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione realizzata da privati

1. Il concessionario e i suoi aventi causa possono esercitare in qualunque tempo la facoltà di rinuncia alla concessione in favore del Comune, con diritto ad un indennizzo per il manufatto, sulla base del valore riconosciuto congruo dall'Ufficio Servizi Cimiteriali e al rimborso del canone pagato per la concessione nelle percentuali previste per la revoca al precedente articolo 53.

2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 1° comma dell'art. 53, salvo i casi di decadenza, quando: a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa; b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti e la traslazione in altro luogo di questi sia effettuata a spese dei concessionari cedenti.

3. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale e salvo quanto previsto dal comma successivo, il rimborso di una somma quale indennizzo per il manufatto, sulla base del valore riconosciuto congruo dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

4. Ai concessionari è riconosciuto un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, in caso di rinuncia della concessione di area per altra destinazione. 5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 55 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti di cui al 2° comma lett. a) dell'art. 46, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti e la traslazione in altro luogo di questi sia effettuata a spese dei concessionari cedenti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune e, comunque, all'atto della riassegnazione della concessione. 3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal 2° comma dell'art. 55. 4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 56 Revoca

1. E' facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione può essere revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, a condizione che sia concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione comunale, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle singole spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia almeno un mese prima, al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale ed all'albo del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario. Qualora le condizioni meteorologiche del giorno previsto risultassero sfavorevoli, la traslazione potrà essere rinviata ad altra data su decisione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

ARTICOLO 57 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi: a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione; b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione; c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati tramite atti traslativi illegittimi di qualsiasi genere, sia tra vivi, sia mortis causa, del diritto d'uso della sepoltura previsto dall'art. 46, comma 1; d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 51, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati; e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 50; f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto

nell'atto di concessione; g) nel caso di sepoltura individuale (loculo, celletta ossario, nicchia cineraria), quando venga accertato che la stessa persona risulti titolare di altra concessione.

2. La pronuncia di decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e), f) e g), è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. 3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi. 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del Servizi Cimiteriali.

ARTICOLO 58 Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza di concessione relativa a sepolture individuali, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, dei resti e delle ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Le sepolture per le quali sia stata pronunciata la decadenza di concessione, si intendono ritornate a tutti gli effetti al Comune. Dette sepolture potranno dal Comune essere concesse ad altri, con l'obbligo però di concedere al nuovo concessionario, qualora si tratti di tombe di famiglia, di mantenere in perpetuo nella tomba stessa i resti delle salme ivi sepolte, ovvero di provvedere a proprie spese alla tumulazione dei resti in loculi, cellette ossario o nicchie cinerarie poste all'interno dello stesso cimitero e mantenendole in esse a proprie spese per una durata almeno pari agli anni previsti dalla nuova concessione avuta per la tomba di famiglia.

ARTICOLO 59 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 57, oppure con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso di oggetti quali decorazioni, ricordi ecc.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti mortali o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati ove noti, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale ed all'albo del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei defunti, rispettivamente in campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza dei concessionari. Qualora le condizioni meteorologiche del giorno previsto risultassero sfavorevoli, la traslazione potrà essere rinviata ad altra data su decisione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

CAPO 7 – PERSONALE DIPENDENTE

ARTICOLO 60 Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali

1. Il Comune, attraverso le sue articolazioni organizzative, provvede a tutta l'attività dei servizi, in conformità delle norme contenute nel presente Regolamento, nel Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n.285/90 ed in ogni altra disposizione di legge in materia. 2. Cura gli adempimenti prescritti dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90, la vigilanza sul personale dipendente, sui trasporti funebri, sulle operazioni di tumulazione e inumazione, estumulazione ed

esumazione, nonché sulla costruzione di opere e servizi, all'interno del cimitero, incluso quanto previsto al Capo 6 del presente regolamento.

ARTICOLO 61 Necrofori e custodi

1. I necrofori assolvono ai servizi interni del cimitero e principalmente alla deposizione del feretro nelle rispettive sepolture, alle esumazioni ed estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, all'assistenza ai medici legali durante l'espletamento di esami autoptici o riscontri diagnostici e a quant'altro stabilito nel mansionario comunale.

2. I custodi assolvono al servizio di apertura e chiusura del cimitero, di ricezione delle salme e relativa documentazione, alla vigilanza degli ingressi, al controllo dei veicoli autorizzati all'accesso, alla vigilanza ed al controllo delle infrastrutture cimiteriali onde evitare situazioni di pericolo alle persone, furti, danni, ecc.

3. I necrofori ed i custodi sono soggetti, obbligatoriamente ed a turno, a reperibilità domiciliare al fine di assicurare gli interventi notturni e festivi disposti dalla Autorità Giudiziaria o dall'Autorità di P.S.

4. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere prevista dall'art. 410 del codice penale.(Art. 87 del D.P.R. 285/90). 5. Al personale di cui ai precedenti commi viene fornito annualmente appropriato vestiario, oltre al materiale di largo consumo quale tute da lavoro, camici monouso, guanti, ecc., atto ad assicurare una migliore qualità del servizio, a tutela della salute del lavoratore ed in attuazione delle norme antinfortunistiche in vigore.

ARTICOLO 62 Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero. Altresì il personale del cimitero è tenuto: • a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico; • a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo; • a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

2. E' vietato: • eseguire all'interno del cimitero attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante che al di fuori l'orario di servizio; • ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, da parte del pubblico o di ditte; • segnalare al pubblico nominativi di imprese che svolgono attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale; • esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno che all'esterno del cimitero ed in qualsiasi momento; • trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o dei divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

4. Qualora l'organico non garantisce il normale svolgimento del servizio, l'Amministrazione può bandire apposita gara per l'affidamento a ditte dei servizi, con esclusione della Direzione Cimiteriale che sarà affidata a personale dipendente in organico.

ARTICOLO 63 Affidamento servizi cimiteriali

1. Qualora l'organico comunale non garantisca il normale svolgimento del servizio, o in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente, anche al fine di provvedere all'approvvigionamento di loculi e cappelle da concedere in concessione, l'Amministrazione può bandire apposita gara per l'affidamento a ditte esterne dei detti servizi, in appalto o in concessione, con esclusione della Direzione Cimiteriale, e provvedendo comunque in conformità del presente Regolamento e delle disposizioni di legge alla determinazione delle tariffe per l'utenza.

ARTICOLO 64 Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, tumulazioni, inumazioni, traslazioni, cremazioni, estumulazioni, ecc.) od una concessione o l'esecuzione di opere, si intende agisca per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati;

2. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che eventualmente ne consegue, limitandosi, per le vertenze in materia, a 25 mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato, opportunamente notificata agli uffici comunali competenti.

ARTICOLO 65 Modalità di pagamento degli oneri

1. I pagamenti relativi alle tariffe, oneri, canoni, ecc. di cui al presente Regolamento dovranno essere effettuati a mezzo versamento in c/c postale o con bonifico bancario intestato al Comune di Itala – Servizio di Tesoreria, indicando la relativa causale o presso l'economato Comunale di Itala.

2. L'attestazione dell'avvenuto versamento dovrà essere allegata alla istanza relativa alla fornitura del servizio richiesto.

ARTICOLO 66 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Restano valide le tariffe applicate ai trasporti funebri, alle concessioni, alle tumulazioni ed alle estumulazioni attualmente in vigore, fino a nuovo provvedimento emanato dagli Organi competenti.

3. Salvo quanto previsto dai precedenti articoli, le disposizioni regolamentari in materia, emanate nel tempo, cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

TITOLO II - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E/O DISPERSIONE DELLE CENERI

CAPO 1 – NORME GENERALI

ARTICOLO 67 Oggetto del regolamento. Il presente regolamento disciplina la cremazione, la conservazione, l'affidamento e/o la dispersione delle ceneri in tutto il territorio comunale, ad integrazione della legge 30 marzo 2001, n.130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri" e della legge regionale – Sicilia – 17 agosto 2010, n.18, recante: "Disposizione in materia di cremazione, delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri".

CAPO 2 – CREMAZIONE

ARTICOLO 68 Disciplina della cremazione

1. La materia è disciplinata: • dall'art.12, comma 4 del decreto-legge 31/08/1987 n° 359, convertito con modificazioni della legge 29/10/1987, n° 440 recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza locale"; • dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto legge 27/12/2000 n° 392 recante: "Disposizioni urgenti in materia di enti locali"; • dalla legge 30 marzo 2001, n° 130 recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"; • dalla circolare del Ministero della Sanità n° 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n° 285: Circolare esplicativa"; • dalla circolare del Ministero della Sanità n° 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: "Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con decreto del Presidente della repubblica 10 settembre 1990, n° 285: Circolare esplicativa"; • dalla legge regionale – Sicilia – 17 agosto 2010, n° 18 recante: "Disposizioni in materia di cremazione delle salme, e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri";

2. Le relative tariffe sono determinate dalla Giunta Municipale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

ARTICOLO 69 Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n.130 recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali.

3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo (messo a disposizione gratuita dal Comune) o similari, contenente tutti i dati richiesti.

4. In apposito registro, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

5. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.

ARTICOLO 70 Identità delle ceneri. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termo-deperibili, da

applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

ARTICOLO 71 Feretri per la cremazione. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

ARTICOLO 72 Cremazione per insufficienza di sepoltura

1. In caso di comprovata insufficienza di sepolture, dovuta ad assoluta carenza di spazi all'interno delle aree cimiteriali, previa idonea certificazione rilasciata dal dirigente del competente settore, l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.

2. La cremazione ai sensi del comma 1 avviene solo con il consenso dei familiari del defunto ed ove non risulti espressa volontà contraria del defunto medesimo; I familiari sono chiamati ad esprimere il consenso di cui al precedente periodo nell'ordine espressamente indicato dal successivo art. 78.

3. Nei casi in cui non risulta possibile ottenere il consenso dei familiari del defunto, per accertata e documentata irreperibilità di tutti i soggetti a tal fine legittimati ai sensi del precedente comma, si procede alla cremazione dopo il decorso di trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni, delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero".

ARTICOLO 73 Caratteristiche dell'urna cineraria. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

ARTICOLO 74 Destinazione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere: a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili; b) interrate all'interno del cimitero; c) disperse; d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono risposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

ARTICOLO 75 Cinerario comune. Ogni cimitero ha un cinerario comune per la raccolta e conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione oppure per le quali i famigliari non abbiano provveduto ad altra destinazione.

ARTICOLO 76 Affidamento e dispersione delle ceneri

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n.130 recante:" Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione,

manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 78

2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

ARTICOLO 77 Iscrizione ad associazione. Per colori i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

ARTICOLO 78 Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone: a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi; b) dall'esecutore testamentario; c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto; d) dal tutore di minore o interdetto; e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b),c) e d), dal personale autorizzato dal Comune.

2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

ARTICOLO 79 Targa con generalità dei defunti cremati. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte sarà realizzata, in idoneo sito del cimitero un'apposita targa, individuale o collettiva, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse.

CAPO 3 – DISPERSIONE DELLE CENERI

ARTICOLO 80 Dispersioni delle ceneri

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse: a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione; b) nel mare, nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva; c) nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti, o manufatti; d) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi; 29 e) In aree private, all'aperto, con il consenso del proprietario evitando qualsiasi attività di lucro.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art.3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'incaricato della dispersione deve dichiarare essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il

decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

4. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

5. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

6. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

ARTICOLO 81 Luogo di dispersione delle ceneri

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

CAPO 4 – CONSERVAZIONE DELLE CENERI

ARTICOLO 82 Consegna ed affidamento delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 73.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

6. I soggetti di cui al punto 3, presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune, il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

7. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

ARTICOLO 83 Conservazione dell'urna.

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale; Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

3. L'affidatario ne assicura la diligenza custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persone, senza autorizzazione comunale.

5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

ARTICOLO 84 Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.

2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata; del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 61, punto 4.

3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.

ARTICOLO 85 Sanzioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli del capo 1 e capo 2, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro prevista dall'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali).

TITOLO III REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI

ARTICOLO 86 Disposizioni generali

1. Per l'esecuzione di nuove costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri e manutenzioni straordinarie ed ordinarie di tombe, mausolei e decennali, gli interessati si avvalgono dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, ovvero eseguono i lavori in economia diretta.

2. Per accedere al Cimitero per l'esecuzione di lavori del genere predetto, gli imprenditori edili dovranno munirsi di apposita autorizzazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.

3. All'istanza dovrà essere allegata copia della concessione all'esecuzione delle opere o della autorizzazione e copia del progetto approvato, nonché comunicazione attestante la ditta incaricata dello smaltimento del materiale di risulta, specificando il sito di smaltimento.

4. I materiali di scavo, previa visione del tecnico comunale, e i materiali di risulta devono essere di volta in volta trasportati all'esterno del cimitero, evitando di spargerli, di imbrattare o danneggiare altre sepolture; in ogni caso l'impresa è tenuta a ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

5. Nei giorni festivi il terreno adiacente ai lavori deve essere riordinato e privo di cumuli di sabbia, calce, pietrisco, materiale di risulta ecc.

ARTICOLO 87 Autorizzazione all'esecuzione dei lavori. A seguito dei versamenti, da effettuarsi presso l'Economo Comunale, l'Ufficio Servizi Cimiteriali, rilascerà apposita autorizzazione, entro 30 giorni, includente tutti i dati utili per l'individuazione dell'intervento, il controllo, le modalità ed i motivi di esecuzione della cauzione.

ARTICOLO 88 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese edili è fissato dall'Ufficio Servizi Cimiteriali ed affisso all'Albo del Cimitero.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, il quale, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento, fermo restando l'obbligo per le imprese di sospendere i lavori e provvedere alla sistemazione dei cantieri ed allo smontaggio di armature e ponteggi.

ARTICOLO 89 Accesso ai veicoli di servizi.o L'Ufficio Servizi Cimiteriali, su richiesta delle imprese interessate, autorizza l'accesso di veicoli di servizio per l'esecuzione dei lavori autorizzati ai sensi del precedente art.90, indicandone le condizioni per la circolazione, la sosta e le limitazioni di ingombro dei mezzi.

ARTICOLO 90 Vigilanza. L'Ufficio Servizi Cimiteriali vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme alle autorizzazioni o ai progetti approvati; può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte dell'Amministrazione Comunale di provvedimenti previsti dalla legge.

ARTICOLO 91 Sanzioni. L'esecuzione di lavori in assenza dell'autorizzazione prevista nel presente regolamento, implica la sanzione pecuniaria da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 5.000,00.

ARTICOLO 92 Materiali provenienti da operazioni cimiteriali

1. Nel caso trattasi di lavori edili correlati a tumulazioni ed estumulazioni di salme in sepolture private, gli interessati, a seguito di autorizzazione, hanno l'obbligo dello smaltimento, fuori del perimetro cimiteriale, dei materiali di risulta, compresi eventuali lapidi funerarie, con le modalità previste dal presente regolamento.

2. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui al precedente art.91.

ARTICOLO 93 Tipologie edilizie nuove costruzioni

1. Relativamente alla dimensione del lotto e alle caratteristiche tipologiche si distinguono: a) Mausoleo: sepolcro familiare parzialmente interrato di dimensione in pianta di mq. 6,00 (2x3) e mq. 3,00 (3x1). Il manufatto potrà emergere dal terreno per un massimo di cm. 80 ad esclusione della parte in testata che potrà avere una quota fuori terra di mt. 2,60 con una profondità massima di mt. 0,90. E' consentita la realizzazione di campi di inumazione nella misura di n°1 per ogni 3 mq.. Qualora si intendesse realizzare dei loculi per tumulazione questi potranno essere realizzati esclusivamente nei mausolei di mq. 6, per un massimo di n° 2 loculi, e a condizione che detti loculi presentino le caratteristiche per la 33 tumulazione a cantera ed abbiano dimensioni minime nette di cm. 220 di lunghezza , cm. 80 di altezza e cm. 80 di larghezza. Il tutto dovrà essere servito da facile accesso per la esecuzione delle tumulazioni. È consentita la realizzazione di cellette ossario e cellette cinerarie. b) Tomba: Edicola funeraria di dimensione maggiore di mq. 6,00 ed altezza massima fuori terra di ml. 6,00. Questa tipologia edilizia può avere parte interrata e contenere al suo interno campi di inumazione, loculi per la tumulazione, cellette ossario e cellette cinerarie. 2. In fase progettuale ed esecutiva dovranno realizzarsi tutti gli interventi necessari atti a scongiurare infiltrazione, allagamenti e ambienti insalubri. I Concessionari non potranno avanzare nei confronti del Comune alcuna pretesa di intervento in merito.
2. Tutto quanto stabilito dal presente articolo, potrà essere soggetto a diverse valutazioni tecniche da parte degli uffici comunali, ove venga riscontrata la oggettiva necessità di variazioni.

ARTICOLO 94 Materiali e finiture. Tutti i nuovi interventi dovranno tendere alla integrazione con il paesaggio circostante e pertanto: a) nei rivestimenti in genere dovrà essere privilegiato l'uso della pietra da taglio locale eliminando il ricorso abituale dei marmi policromi e/o graniti lucidati a piombo. Se si utilizzano intonaci, essi saranno a tinte tenui del tipo Li Vigni o Teranova; b) dovrà in genere essere evitato l'impiego di alluminio anodizzato e preverniciato e/o di materiali plastici e viceversa, privilegiando l'impiego del ferro lavorato e battuto e/o corten; c) tutte le iscrizioni dovranno essere effettuate con lettere in bronzo; d) per le tombe, in particolare: – le aperture, di norma, saranno contornate da cornici in pietra calcarea di larghezza adeguata; – gli infissi saranno in legno, in ferro o corten; le tegole da utilizzare saranno quelle tipiche tradizionali siciliane di argilla chiara; – le falde di copertura dovranno fermarsi alla linea di gronda e ai colmi senza alcun aggetto; – gli sbalzi saranno quelli determinati dalla semplice fuoriuscita della tegola; – l'altezza massima non potrà comunque essere superiore a quella della tomba confinante.

Per i loculi a cantera, già istallati, dovranno essere utilizzate lastre di marmo monocromatico bianco, tipo Marmo di Carrara; le scritte dovranno essere effettuate con incisione sul marmo e di colore nero e le soglie dovranno essere realizzate con marmo della medesima tipologia ed avente spessore pari a 2 cm e larghezza pari a 15 cm; le cornici delle fotografie ed i portafiori dovranno essere bianche e della medesima tipologia di marmo appena descritta nel presente articolo.

ARTICOLO 95 Vincoli. Tutti i cimiteri ricadono all'interno delle aree assoggettate a vincolo paesaggistico (D.A. 1767 del 10/08/2010 e successive modifiche e integrazioni).

TITOLO IV REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 96 Ambito di applicazione. Il presente Regolamento disciplina il servizio per l'illuminazione votiva del Cimitero Comunale, nel rispetto, oltreché del presente regolamento, delle norme vigenti in materia.

ARTICOLO 97 Modalità di svolgimento del servizio. Il Comune provvede al servizio di illuminazione votiva del Cimitero in gestione diretta, mediante personale in servizio presso l'Ente e mediante l'ausilio ditte esterne specializzate, oppure tramite affidamento in appalto o in concessione del servizio secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e dalla legislazione in materia.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 98 Campo di applicazione

1 Il servizio è assicurato, a richiesta degli interessati, per l'illuminazione votiva con lampade elettriche: a) dei campi di inumazione; b) dei loculi cimiteriali; c) di colombari, ossari e cinerari; d) delle tombe e delle cappelle di famiglia.

2. Tutti gli interventi di costruzione loculi, tombe e cappelle di famiglia, di ampliamento del cimitero e di manutenzione dovranno comprendere gli impianti di illuminazione.

3. Il servizio è attivato esclusivamente nei confronti di monumenti funerari completi in ogni loro parte.

ARTICOLO 99 Orario del servizio – Sospensione del servizio

1. Il servizio di illuminazione votiva del Cimitero è continuativo.

2. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere la corrente per eventuali riparazioni e modifiche agli impianti.

3. Le eventuali interruzioni di energia elettrica dipendenti da questi motivi o da cause di forza maggiore come sospensione dell'erogazione da parte del fornitore, messa fuori uso momentanea dei trasformatori e delle valvole, incendi, eccezionali eventi atmosferici o calamità naturali, ecc., non danno luogo a risarcimento, a responsabilità o a pretese di sorta.

4. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per interruzioni e danni che dovessero determinare la sospensione del servizio, compreso l'asporto di lampade, causati da terzi.

ARTICOLO 100 Modalità di gestione

1. Per usufruire del servizio di illuminazione votiva gli utenti indirizzeranno apposita domanda su modulo fornito dal Comune, a lapide installata. Il Comune si riserva di dare corso alla domanda subordinatamente alla verifica della possibilità di eseguire l'impianto.

2. In caso di decesso dell'utente sarà cura degli eredi comunicare le modifiche da apportare all'intestazione dell'utenza.

ARTICOLO 101 Tariffe - pubblicità delle tariffe

1. Le tariffe approvate dalla Giunta Comunale saranno periodicamente aggiornate in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione. Esse comprendono le spese per l'energia elettrica, l'ordinaria manutenzione e il ricambio delle lampadine.

2. Le tariffe saranno così articolate: - Contributo fisso di allacciamento che sarà addebitato con il primo canone di abbonamento; - Canone di abbonamento per ogni punto luce da pagarsi con cadenza biennale secondo le modalità di cui all'art.7 comprendente la manutenzione dell'impianto, il ricambio delle lampadine, l'erogazione dell'energia elettrica.

3. Qualsiasi modifica della tariffa si intenderà notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione e l'utente, se non vorrà accettare tali modifiche, dovrà disdire il servizio. La disdetta deve essere effettuata con atto scritto presentata a mano al protocollo del Comune, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Posta Elettronica Certificata ed ha effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo al biennio pagato.

4. La tariffa per l'illuminazione votiva del Cimitero sarà esposta nell'apposito sul sito Internet comunale.

ARTICOLO 102 Modalità di pagamento del canone

1. Il pagamento del canone, dovrà essere effettuato entro il 30 Aprile del primo anno del biennio di riferimento; a tal fine il preposto Ufficio Comunale, ogni biennio, invierà al domicilio degli utenti apposito bollettino, contenente l'indicazione dell'importo, del termine e delle modalità di pagamento.

2. La mancata ricezione del bollettino non esonera gli utenti dall'effettuare egualmente il versamento del canone in vigore, chiedendo direttamente all'Ufficio competente la relativa copia.

3. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, l'Ufficio competente provvederà ad inviare apposito sollecito all'utente moroso, con invito al pagamento entro 15 giorni ed addebito delle spese sostenute.

4. Trascorso tale termine, senza che l'utente abbia effettuato il pagamento, il Comune provvederà a sospendere l'erogazione dell'energia elettrica, senza diritto per l'utente di indennizzo di qualsiasi specie.

5. Qualora l'utente intenda riallacciare la lampada al proprio defunto, dovrà estinguere il relativo debito, presentare nuova domanda e pagare conseguentemente la relativa quota di allacciamento.

ARTICOLO 103 Durata del servizio

1. La durata del servizio coincide con quella della concessione cimiteriale.

2. Per il primo periodo di utenza il canone di abbonamento viene fissato in dodicesimi, con scadenza al 31 dicembre del biennio a decorrere dal quale è stato attivato il servizio, unitamente al contributo fisso di allacciamento.

3. Costituirà disdetta del servizio il rilascio in corso d'anno del posto dato in concessione, a seguito di esumazione o trasferimento in altro Cimitero, con decorrenza dal successivo 1° Gennaio dell'anno successivo al biennio di riferimento, senza diritto a rimborso alcuno.

CAPO III RAPPORTO DI UTENZA

ARTICOLO 104 Richiesta di utenza

1. La richiesta di utenza potrà essere fatta in qualsiasi momento e l'attivazione sarà effettuata solo per le zone già servite da impianto di illuminazione.

2. Per le zone non servite sarà comunicato immediatamente agli interessati l'eventuale programma di estensione del servizio.

3. Ogni utenza potrà essere riferita ad una o più lampade votive, anche per sepolture non contigue.

ARTICOLO 105 Divieti e competenze

1. E' vietato all'utente intervenire – anche tramite terzi – sull'impianto di illuminazione votiva.

2. E' proibito modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattarle ad altri sistemi di illuminazione.

3. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salva qualunque altra azione civile o penale, rimandando in facoltà al Comune di interrompere il servizio stesso.

4. In caso di allacci abusivi è facoltà del Comune procedere alla regolarizzazione della posizione con la stipula del contratto e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso. Il Comune è tenuto: • alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico sino al punto luce; • alla sostituzione della lampadina esaurita, la verifica ed al cambio della lampadina entro 30 giorni. L'utente è tenuto: • alla cura della parte di impianto di sua pertinenza mantenendo sempre in stato di efficienza il portalampada con gli annessi accessori di protezione; • alla comunicazione immediata di ogni guasto o rottura dell'impianto; • alla comunicazione tempestiva agli uffici comunali, di ogni variazione del proprio domicilio o eventualmente, del nuovo domicilio presso il quale desidera ricevere il bollettino per il pagamento del canone di abbonamento o inerente alla modifica del nominativo dell'intestatario del bollettino.

ARTICOLO 106 Reclami e Rimborsi

1. Ogni reclamo, comunicazione, segnalazione o informazione da parte degli utenti è fatta per iscritto.

2. L'Amministrazione si impegna a provvedere al ripristino del servizio entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'utente di idonea segnalazione di mancato o cattivo funzionamento. L'Amministrazione valuterà se ricorrono le condizioni per concedere eventuali rimborsi.

ARTICOLO 107 – Affidamento del servizio in appalto o concessione

Nel caso di affidamento del servizio in appalto o concessione, gli adempimenti di cui agli art. 101, 103, e 104 e 105 e 106 potranno essere svolte dall'affidatario, ferma restando la vigilanza dell'Amministrazione di Itala sul rispetto delle norme di legge e dei diritti dell'utenza.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 108 Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

ARTICOLO 109 Pubblicità del regolamento – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno in cui la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva.

2. Il presente Regolamento verrà pubblicato all'Albo Pretorio unitamente alla deliberazione e quindi, in forma permanente, nella Sezione del sito Amministrazione Trasparente – disposizioni generali.

3. Copia del presente regolamento, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento

ARTICOLO 110 Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ARTICOLO 111 Vigilanza –Sanzioni

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla Polizia Municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II delle legge 24/11/1981, n.689 e successive modifiche.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale. 4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

ARTICOLO 112 Tutela dei dati personali. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ARTICOLO 113 Norme applicabili.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili: - il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni: - il D.P.R. 3 novembre 2000, n.396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile"; - il D.P.R. 10 settembre 1990,

n.285 recante:”Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”; - la legge 30 marzo 2001, n.130, recante: “Disposizione in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”; - la legge regionale – Sicilia – 17 agosto 2010, n.18 recante: “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri”;

2. Verrà applicata ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.